

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE NEL PORTO DI PESARO

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il Presente regolamento si applica alle aree demaniali marittime ricadenti nel compendio portuale di Pesaro, come definito nel successivo articolo 3, e disciplina l'accesso, la sosta e la circolazione all'interno dello stesso di veicoli e persone.

Le eventuali aree non esplicitamente menzionate/disciplinate dal presente regolamento, perché presentano particolari connotazioni morfologiche, sono comunque da considerare aree portuali che, in attesa dell'attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale, possono essere destinate a specifici usi solo previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (di seguito abbreviata in ADSP) e pertanto, qualunque uso non espressamente autorizzato è vietato.

Articolo 2 Responsabilità

Al momento della stesura del presente regolamento il porto di Pesaro non ha varchi di accesso presidiati e alcune banchine portuali sono dotate di protezione fisse (guardrail) contro la caduta in acqua di veicoli e persone. Le aree del porto sono da considerarsi principalmente aree di lavoro e, pertanto, gli utenti che, a qualunque titolo, vi accedano debbono essere consapevoli e edotti rispetto alle peculiari caratteristiche delle attività che ivi si svolgono.

In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente dei medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

In relazione alle attività di varo ed alaggio delle imbarcazioni che possono aver luogo in ambito portuale, si segnala la possibile presenza di mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano uno specifico pericolo per quanti transitino in prossimità e/o nelle immediate vicinanze.

Articolo 3

Definizione ambito portuale – identificazione aree portuali

Per ambito portuale del Porto canale di Pesaro si intende l'area demaniale marittima che a Sud inizia in prossimità della rotatoria tra la Strada dei Due Porti e Via A. Cecchi e comprende tutta la Via Calata Caio Duilio in direzione Nord sino al fanale rosso posto all'estremità del molo nonché l'area demaniale marittima lato Ovest ricompreso dalla rotatoria predetta per tutta Strada dei Due Porti in direzione Nord sino al fanale verde posto in testata al molo.

Le presenti norme, che si applicano nelle suddette aree demaniali marittime insistenti nel Porto canale di Pesaro, sono finalizzate a disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli in genere, questi ultimi così come definiti dall'art.46 del Codice della Strada.

Le aree demaniali marittime insistenti nell'ambito portuale di Pesaro sono aree operative, a traffico limitato, destinate in via prioritaria alle attività portuali.

In considerazione della sua conformazione geografica l'ambito portuale e così come meglio individuate nella planimetria in allegato, che si intende parte integrante del presente Regolamento, e di seguito meglio definite:

- a nord, dalle opere di difesa foranee (incluse);
- a est, dal confine tra le aree demaniali marittime - i tratti terminali di Viale Trieste, Viale Trento - Via Genova - Viale Vittoria e Via Cecchi - e le particelle di proprietà comunale o privata incluse;
- a sud, dal ponte di Soria (escluso);
- a ovest, dal fiume Foglia (escluso).

L'accesso alle aree demaniali è consentito ai soggetti in possesso di regolare autorizzazione e/o permesso di accesso rilasciati dall'Ufficio Permessi dell'ADSP.

L'Area demaniale portuale: è considerata quella parte di demanio marittimo delimitata da guardrail e/o new jersey in cemento, cordoli di recinzione, sbarre mobili e segnaletica stradale, pertanto di seguito la suddivisione aree come riportato nell'allegato planimetrico allegato al presente Regolamento e di seguito descritto:

Area demaniale accesso ristretto – vietato accesso a qualsiasi tipologia di veicolo– Rif. Colore Rosso planimetria allegata

Nelle aree contraddistinte dal colore rosso e riportate nell'allegato planimetrico allegato al presente "Regolamento", è fatto divieto di circolazione dei veicoli, inclusi i velocipedi a due o più ruote, ad eccezione dei veicoli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera -, dei

mezzi di soccorso, di polizia e di quelli autorizzati dall'ADSP (possessori di concessione e/o imprese autorizzate ex art. 68 propedeutiche al rilascio del permesso di accesso ad opera dell'Ufficio permessi ADSP).

- Pontile Petroli delimitato dalla sbarra mobile fino alla testata;
- Molo di levante, dalla sbarra mobile posta in prossimità del locale "Moloco", fino alla testata del nuovo molo;
- Molo di ponente, dalla sbarra mobile posizionata in vicinanza dell'edificio adibito ad uso alloggi della Capitaneria di Porto – Guarda Costiera – di Pesaro, fino alla testata;
- Nuovo molo di sottoflutto, a partire dal camminamento della Diga Foranea (c.d. "Molo di Momo") all'altezza dello scivolo per piccole unità ubicato in Nuova Darsena.

Tutti i veicoli in sosta non autorizzata nelle suddette aree saranno sanzionati a norma del Codice della Navigazione ed all'occorrenza, rimossi e restituiti ai legittimi proprietari solo a seguito di rimborso delle spese di rimozione e custodia.

Area demaniale operativa – area soggetta a limitazioni alla circolazione – Rif. Colore Giallo planimetria allegata

Le aree demaniali evidenziate in giallo nell'allegato planimetrico non sono aperte al libero transito; al loro interno trovano applicazione le norme del Codice della Navigazione.

In tali aree è consentita la circolazione delle seguenti categorie di veicoli/utenti:

- velocipedi a due o più ruote, in assenza di operazioni commerciali e di operazioni portuali;
- autocarri - negli appositi spazi individuati dalla segnalazione orizzontale - autorizzati o impegnati temporaneamente in operazioni di carico e scarico;
- veicoli degli operatori portuali in possesso di permesso di accesso nelle aree portuali rilasciato dall'ADSP o in possesso dell'autorizzazione ex art. 68;
- trasporti eccezionali in possesso di regolare "autorizzazione al trasporto eccezionale" – ATE, rilasciato dal preposto Ufficio permessi dell'ADSP.

In presenza di operazioni commerciali (imbarco/sbarco passeggeri, carico /scarico), bunkeraggio attività di varo/alaggio e altre operazioni ricomprese nel novero delle operazioni portuali come definite dalla Legge 84/94 e ss.mm. e ii. all'interno della banchina commerciale, l'accesso e la circolazione interna alla banchina commerciale sono riservati esclusivamente ai passeggeri ed agli operatori autorizzati allo svolgimento delle già menzionate attività.

All'interno dell'area di cui al presente paragrafo sono inserite anche le zone retrostanti le banchine destinate all'ormeggio delle unità da pesca e da diporto presso le quali possono transitare esclusivamente per esigenze di servizio veicoli con portata non superiore a 3,5 tonnellate, se autorizzati e impegnati temporaneamente in operazioni di carico e scarico di materiale.

I varchi sud e nord della c.d. "banchina commerciale" delimitati rispettivamente da sbarra mobile e da cancello pedonale in ferro, sono monitorati da sistema di videosorveglianza.

Aree libero transito – Rif. Colore blu planimetria allegata

Nelle seguenti aree contrassegnate dal colore blu nell'allegato planimetrico, si applicano le norme del Codice della Strada.

Pur trattandosi di aree aperte al libero transito permangono alcune limitazioni alla circolazione di mezzi e persone di seguito riportati:

- cammino compreso tra il Circolo Canottieri Pesaro sino alla rampa di accesso al locale "Moloco": la circolazione è consentita esclusivamente ai pedoni ed ai velocipedi;
- cammino compreso tra il Ristorante "Cozza Amara" ed il capannone "ex Mochi Craft" ora in concessione al Consorzio del Porto, sino alla rete di recinzione della sponda destra del Fiume Foglia: la circolazione è consentita esclusivamente ai pedoni ed ai velocipedi ed agli eventuali mezzi/automezzi autorizzati, di volta in volta dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Articolo 4

Tipologia utenza e abilitazioni all'accesso

Le categorie di utenti (di seguito definiti **utenti portuali**) che possono presentare istanza di richiesta del titolo autorizzativo di accesso alle aree demaniali, sono riportate nella successiva tabella recante. Gli utenti, distinti per tipologia, sono suddivisi in relazione alla tipologia di attività svolta nei diversi ambiti portuali, e nel prospetto sono contrassegnate le aree presso le quali sono autorizzati al transito e laddove consentito anche alla sosta.



Categoria Utenti	Area Rossa				Area Gialla
	Pontile Petroli	Molo di levante	Nuovo molo di sottoflutto	Molo di ponente	Aree non aperte al libero transito
Titolari di Autorizzazione ex art.68	X	X	X	X	X
Titolari di concessioni ricadenti nella circoscrizione portuale – previa verifica di validità del titolo concessorio	X	X	X	X	X
Mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco e SSN -118)	X	X	X	X	X
Forze di Polizia (C.C., P.S., GdF (locale Compagnia e Sez. Op. Navale), Polizia municipale)	X	X	X	X	X
Armatori ed equipaggio di unità da pesca (strascichi, volanti, circuizioni, palangari)					X
Unità diporto in transito per lavori da altri sorgitori – richiesta presentabile dal cantiere					X
enti tecnici navali (RINA – MISE)	X	X	X	X	X
Società incaricata/e di servizi d'interesse generale: a titolo esemplificativo: manutenzione, riparazione e pulizia di aree demaniali marittime portuali; manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica; manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici o fognari pubblici; pulizia dello specchio acqueo; ritiro rifiuti da unità navali	X	X	X	X	X

Proprietari e comandanti di unità da diporto – richiesta inoltrabile da circoli nautici					X
Pratico locale abilitato al pilotaggio Soggetti iscritti nel registro sommozzatori e palombari di Pesaro Periti chimici del porto Compensatori di bussole	X	X	X	X	X
fornitori di bordo o loro rappresentanti richiesta presentabile dall'armatore dell'unità navale					X
Tecnici di aziende specializzate nella riparazione navale designate dai rispettivi cantieri, nonché tecnici di aziende operanti nel settore marittimo - richiesta presentabile dal cantiere – appaltatori ADSP per interventi di manutenzione a vario titolo					X
Titolare tessera libero accesso porti nazionali (rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 8 giugno 1987)					X

Articolo 5

Permessi adi accesso in proto - Procedura di registrazione, richiesta e rilascio dei permessi

L'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli precedentemente descritte sono consentiti previo possesso di un titolo autorizzativo (permesso).

I richiedenti aventi diritto all'accesso in ambito portuale dovranno seguire il seguente iter procedurale:

- registrarsi presso il portale dell'ADSP – sezione Accessi in porto – Porto di Pesaro al seguente link <https://www.porto.ancona.it/accessipesaro/> seguendo le istruzioni contenute nelle pagine di riferimento e nel tutorial appositamente configurato dall'ADSP;

- caricare la richiesta propedeutica al rilascio del pass avendo cura di compilare tutte le sezioni richieste;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'utente dovrà provvedere alla stampa del permesso; ciò al fine di utilizzare tale permesso anche come contrassegno per la sosta in porto (come specificando nell'apposita sezione del permesso) esponendolo sul parabrezza al fine di consentire i controlli previsti da parte dell'Autorità Designata e per consentire la sosta laddove consentito.

I permessi di accesso sosta in porto hanno validità massima pari ad un anno solare dalla data di rilascio. In caso di cessazione anticipata dell'esigenza lavorativa commisurata alla durata del pass, l'utente autorizzato dovrà darne comunicazione a mezzo mail all'Ufficio Permessi dell'ADSP. Nella fattispecie dei marittimi sbarcati, l'amatore sarà tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima lo sbarco e dunque la cessata esigenza di disporre di pass. Esclusivamente per il personale imbarcato sui motopescherecci e sulle unità da traffico, al fine di coadiuvare l'attività di identificazione degli utenti aventi diritto, l'Autorità Marittima fornirà supporto al personale preposto dell'Ufficio Permessi dell'ADSP mediante apposizione di un check positivo/negativo alle richieste di abilitazione dei profili utenti e di rilascio iniziali dei permessi, operando nell'apposita sezione del software gestione accessi ad essa dedicata.

L'Autorità Marittima avrà altresì facoltà di segnalare la cessazione dei requisiti di mantenimento del pass mediante apposita spunta accanto al permesso nell'apposito software "Accessi porto", al fine di agevolare l'avvio delle procedure di revoca del pass da parte dell'Ufficio Permessi ADSP.

La durata delle autorizzazioni sarà commisurata alle reali necessità di carattere operativo e valutata dal personale incaricato dell'Ufficio Permessi della Divisione Security dell'ADSP.

Le richieste di accesso in porto dovranno essere caricate sull'apposita sezione del portale ADSP con un preavviso minimo di 72 ore rispetto alla data di inizio validità del permesso.

ADSP a suo insindacabile giudizio, può esaminare le istanze presentate anche oltre tale termine in presenza di valide ragioni di natura operativa.

In relazione alle categorie di soggetti titolati a presentare istanza di accesso in porto elencate all'art. 4 del presente regolamento, i richiedenti dovranno:

- Titolari di autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav.: inserire il numero progressivo riferito alla suddetta autorizzazione e la data di scadenza della medesima;
- Titolari di concessione: inserire gli estremi del titolo concessorio (numero concessione) e data scadenza della medesima;
- Armatori unità da pesca (strascichi, volanti, circuizioni, palangari etc.): inserire copia del ruolino equipaggio nel format da compilare.

Ogni singolo permesso potrà contenere un numero massimo di targhe autorizzate al transito e/o sosta pari a 2 (due).

In presenza di necessità di un cambio targa, il richiedente dovrà presentare nuova richiesta in sostituzione del permesso in corso di validità. La data di scadenza del permesso sostitutivo inserita dovrà essere identica a quella del permesso originario richiesto e rilasciato.

Il permesso costituisce anche titolo per la sosta nei casi consentiti; a tal riguardo è obbligo del conducente esporre il permesso sul parabrezza per consentire le verifiche del caso al personale delle Autorità preposte ai controlli.

La sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione, il suo uso improprio o la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, determineranno, sentita anche l'Autorità Marittima, l'avvio del procedimento di revoca/sospensione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Permessi dell'ADSP.

L'Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha facoltà di limitare in qualunque momento il numero delle autorizzazioni o di sospendere la validità dei permessi già rilasciati dandone tempestiva e formale comunicazione al personale della Divisione Security dell'ADSP.

Per quanto attiene ai mezzi delle forze dell'ordine, le auto di servizio contrassegnate da appositi loghi potranno accedere e sostare liberamente presso tutte le aree demaniali portuali; in caso di auto di servizio non contrassegnate è consentito l'accesso previa esibizione di tesserino di appartenenza.

Ai mezzi di soccorso e di pronto intervento sono consentiti transito e sosta presso tutte le aree demaniali portuali.

Articolo 7

Disciplina della sosta in porto

La sosta dei veicoli e dei mezzi in genere in porto è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale.

Eventuali aree riservate sono parimenti identificate sia dalla segnaletica verticale che orizzontale.

La già menzionata segnaletica individua, altresì, eventuali limitazioni alla sosta o particolari destinazioni d'uso delle aree. In ogni caso, la sosta in ambito portuale è consentita previa esposizione sull'autoveicolo del Pass di accesso – vedi dicitura sul tagliando “parte da esporre per la sosta in porto”.

In ogni caso la sosta è generalmente vietata:

- entro due metri dal ciglio banchina;
- sulla corsia, individuata da segnaletica orizzontale di colore giallo, riservata al transito dei carretti per il trasporto dei prodotti ittici;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali e al passaggio dei pedoni;
- sulla corsia, individuata da segnaletica di colore giallo, riservata ai mezzi meccanici e di lavoro, eccezionali e no;
- in prossimità dei varchi di accesso in porto, delle sbarre ivi presenti e di qualsivoglia infrastruttura o segnale portuale fissi o mobili che possano essere, dalla sosta di autoveicoli, anche solo potenzialmente, occultati o ridotti nella propria funzionalità e nell'impiego.

Non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore, ad eccezione dei:

- mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese operanti in porto,
- veicoli dei marittimi imbarcati sulle unità navali che effettuano uscite in mare.

Per tali fattispecie sarà prevista un'apposita dicitura nell'area rilascio pass e conseguentemente sul pass stesso che consentirà la sosta in ambito portuale sino ad un massimo di 72 ore consecutive.

La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta la rimozione forzata del veicolo, con spese a carico esclusivo del proprietario del veicolo.

Nella Nuova Darsena, compatibilmente con le esigenze del traffico portuale, è consentita la sosta delle autocorriere e degli autocarri in sosta temporanea notturna negli spazi appositamente segnati.

Presso i parcheggi adeguatamente dimensionati presenti in tale area è fatta salva la possibilità di una sosta di natura temporanea e non prolungata per caravan, autocaravan pur compatibilmente con i limiti di ingombro di detti veicoli.

La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta la rimozione forzata del veicolo, con spese a carico esclusivo del proprietario del veicolo interessato dalla violazione e di ogni altro obbligato in solido.

Esistono in ambito portuale delle aree di sosta presso le quali sono stati creati stalli appositamente riservati come di seguito descritto:

- Stalli riservati ai veicoli del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera istituiti presso seguenti aree:
 - fronte della sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro;

- fronte dell'edificio "ex Selciatori" (Strada tra i due Porti civico n.23);
 - fronte dell'edificio "ex Tombesi" adibito ad Uffici distaccati CP e ricovero mezzi navali (Strada tra i due Porti civico n.33);
 - a ridosso dello stabile di Via Calata Caio Duilio, 94 destinato ad uso abitativo per il personale dipendente presso la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, confinante la carreggiata stradale e nella via interna allo stesso immobile confinante con l'ex Hotel "Rotonda Bruscoli;
 - nell'area di parcheggio ubicata all'interno della c.d. "banchina commerciale" lato sud, in prossimità della sbarra di accesso alla stessa banchina;
- a sosta, contrassegnata da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale è riservata ai veicoli dei dipendenti dell'Ufficio delle Dogane – Sezione Operativa Territoriale – di Pesaro:
 - n. 2 (due) parcheggi in Via Calata Caio Duilio, in prossimità della fontana "La Foietta".
 - la sosta con disco orario dalle ore 00.01 alle ore 24.00 per la durata massima di 1h (1 ora) è consentita nell'area di parcheggio lungo la Via Calata Caio Duilio, prospiciente i giardinetti pubblici, compresa tra Via Genova e il piazzale antistante la sede della Capitaneria di Porto di Pesaro;
 - la sosta con disco orario in ambo i lati dalle ore 09.00 alle ore 19.00 per la durata massima di 4h (4 ore) nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, è consentita nelle aree di parcheggio pubbliche presenti lungo il tratto di strada di Via Calata Caio Duilio, compresa tra il locale "Prima Porto" (confinante con Viale Trieste) e la sbarra mobile del molo di levante posizionata in prossimità del locale "Moloco".

Articolo 8

Manifestazioni ed eventi in ambito portuale

In presenza di manifestazioni (sportive, eventi in genere, etc.), successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento, l'Ente organizzatore dovrà provvedere inizialmente alla registrazione sul portale e solo dopo aver ottenuto la convalida del proprio profilo procedere alla compilazione delle richieste di permesso commisurate alle esigenze che ne hanno determinato la richiesta. Le richieste dovranno pervenire via pec all'indirizzo ADSP istituzionale con un preavviso minimo di 72 ore rispetto alla data di inizio validità del permesso, non intendendosi computate a tal fine le giornate festive o non lavorative, superati i quali per ovvie esigenze di natura tecnica e lavorativa non potranno essere esaminate.

Articolo 9

Circolazione e sosta mezzi servizio istituzionali

È consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti ai servizi di pubblica assistenza ed alle Forze di Polizia. Alle auto di servizio contrassegnate da loghi istituzionali sarà consentito accesso e sosta nelle aree portuali; alle auto di servizio non contrassegnate sarà consentito l'accesso e la sosta previa esposizione sul parabrezza di paletta o di altro tesserino di riconoscimento appartenente all'istituzione /amministrazione.

In caso di predisposizione di varchi automatizzati da parte dell'ADSP i mezzi delle amministrazioni titolate ad ottenere il pass saranno dotate di permesso nel quale, parimenti agli altri utenti, verrà riportato in QR code che consentirà l'apertura delle barriere di delimitazione

È altresì, consentito l'accesso ai veicoli condotti da persone in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fermo restando la necessità; per la sosta sarà necessaria l'esposizione del contrassegno sul parabrezza.

Articolo 10

Disciplina della circolazione di motoscali /travel-lift, autogrù e mezzi operativi

Nel porto di Pesaro, l'esercizio dei motoscali e degli altri mezzi di sollevamento destinati all'alaggio, varo e movimento a terra delle unità navali, qualora avvenga al di fuori degli spazi in concessione, è subordinato ad apposita verifica circa l'idoneità alla circolazione in ambito portuale in osservanza della disciplina stabilita dal presente Regolamento e di ogni altra disposizione vigente in materia.

La circolazione in porto di carrelli, carrelli elevatori, muletti, mezzi operativi sprovvisti di targa, o il rimorchio dei carrelli destinati al trasporto del pescato è consentito solo con mezzi conformi alle disposizioni della Direzione Generale per la Motorizzazione.

I mezzi di sollevamento ed operativi in genere destinati alla movimentazione e/o trasporto di imbarcazioni e/o merce, qualora avvenga al di fuori degli spazi in concessione, è subordinato ad apposita verifica circa l'idoneità alla circolazione in ambito portuale in osservanza della disciplina stabilita dal presente Regolamento e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Per poter circolare in ambito portuale con tali mezzi, gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- copie del certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica della competente U.O.S. Verifiche Impiantistiche ai fini della prevenzione antinfortunistica;
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie oltre che alla persona;
- autorizzazione della Direzione Generale per la Motorizzazione, riferita ai mezzi per i quali è prevista.

Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, le autogrù e in generale tutti i mezzi di cui al presente articolo interessati alle movimentazioni di imbarcazioni da e per gli scali di alaggio e/o trasferimento/movimentazione di merci dovranno attenersi alle norme del vigente codice della strada (trasporti eccezionali) e alla relativa regolamentazione vigente ed in particolare:

- essere muniti di luci lampeggianti gialle alle quattro estremità per i motoscali, e sui due lati per le autogrù;
- procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno due persone (una sul lato anteriore ed una sul lato posteriore) di scorta munite di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino al motoscalo e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli
- i conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di rallentare o di deviazione fatti dagli assistenti dei motoscali e delle autogrù ed a rispettare il segnale di arresto fatto con le bandiere rosse di cui al precedente articolo. In ogni modo i conducenti dei veicoli dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 11

Accesso in porto di carichi pericolosi

Le istanze di accesso nell'ambito portuale di veicoli trasportanti carichi di materiale infiammabile, esplosivo e/o pericoloso verranno rilasciate dall'ADSP previo ottenimento del preliminare parere tecnico formale da parte dell'Autorità Marittima e delle Autorità competenti che disporranno per il caso di specie l'adozione delle relative norme di sicurezza.

Articolo 12

Accessi e sosta di veicoli da parte di persone a ridotta mobilità motoria

Fermo il generale diritto all'accesso ed il rispetto di quanto previsto in termini di accessibilità dalla legge 13/89, le persone a ridotta mobilità che intendono accedere nell'ambito portuale con un veicolo privato per esigenza motivata di natura occasionale (es. motivi medico-sanitari documentati, ivi compresi cure salsoiodiche o elioterapiche, deambulazione o altre attività ricreative), dovranno rispettare i limiti di accesso alle aree operative previste dal presente regolamento. Per l'accesso alle aree a libera circolazione sarà sufficiente l'esposizione dell'apposito contrassegno di invalidità.

In ambito portuale sono presenti appositi stalli riservati alle persone a ridotta mobilità motoria la sosta è riservata ai disabili negli appositi stalli in ambito portuale contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Ulteriori richieste di accesso e di sosta in ambito portuale legate ad esigenze specifiche e non ricomprese in quanto previsto dal presente articolo potranno essere presentate al personale dell'ufficio permessi ADSP che, in collaborazione con l'Autorità Marittima provvederà a valutare l'istanza.

Articolo 13

Prescrizioni particolari per pedoni e velocipedi

È tassativamente vietato l'accesso e lo stazionamento sugli scogli presenti sui lati esterno ed interno dei moli posti a protezione degli stessi.

Salvo quanto sopra, le aree di cui al presente articolo sono, comunque, da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse nonché per le possibili insidie che possono essere generate dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti, tracimazione ed altro); pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda a piedi o con velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Ai pedoni, anche nelle aree presso le quali è consentito l'accesso è comunque vietato:

- Avvicinarsi alle bitte e/o ai cavi di ormeggio;
- Transitare, fermarsi o sostare sotto o nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, cui dovrà essere sempre data precedenza negli spostamenti;
- Transitare e sostare in tutti i punti che possano costituire potenziale pericolo per lo svolgimento di operazioni portuali;
- Transitare ed avvicinarsi a meno di 2 (due) metri dal ciglio banchina, salvo vi esistano adeguati sistemi di protezione dall'accidentale caduta in mare (muretti, passamani, ecc.);
- Fermarsi, sostare o accamparsi sull'area demaniale marittima sottostante i trabocchi e

- relative pertinenze del Molo guardiano Nord e/o accedere sugli stessi se non autorizzati dai concessionari degli stessi;
 - Salire a bordo delle unità navali all'ormeggio, se non autorizzati dai proprietari / armatori / comandanti delle stesse;
 - Salire sulle scogliere, sulle estremità dei moli e sui segnalamenti marittimi.
- In presenza di condizioni meteo marine avverse e di scarsa visibilità la circolazione pedonale non è consentita lungo i moli del porto di Pesaro.

Articolo 14

Avvertenze di carattere generale e norme di cautela

Le peculiari caratteristiche delle attività che si svolgono nell'ambito portuale, inoltre, non sempre permettono di prevenire/conoscere e segnalare per tempo e convenientemente le potenziali situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività e/o ad avverse condizioni meteo-marine, e che potrebbero essere causa di malfunzionamento / deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale e/o di danni al selciato e al piano di calpestio.

Nell'espletamento delle operazioni portuali possono altresì essere impiegati anche mezzi speciali fuori sagoma con carichi sospesi, che rappresentano un potenziale pericolo per coloro che vi transitino in prossimità.

Tutti coloro che circolano in ambito portuale, in considerazione della particolare destinazione delle aree di banchina e delle operazioni che ivi si svolgono, dovranno comunque osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a prevenire qualsiasi incidente a persone e/o cose, attenendosi alle prescrizioni in materia di circolazione e sosta previste dal presente Regolamento.

In considerazione della natura operativa dell'area portuale, è istituito il limite di velocità massima di 30 (trenta) km/h. Sono vietate le segnalazioni acustiche fuori dai casi di necessità. È sempre vietato il sorpasso. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e dalla relativa segnaletica.

La circolazione veicolare e pedonale nell'ambito portuale di Pesaro, anche in assenza di apprestamenti che ne segnalino la preclusione, si deve intendere vietata in caso di consistente innalzamento delle acque del Fiume Foglia tale da provocarne l'esondazione o l'imminente pericolo che essa accada.

Salvo diversa disposizione, per la disciplina in genere della circolazione e della sosta dei veicoli e dei pedoni nelle aree demaniali marittime insistenti nell'ambito portuale di Pesaro

si fa rinvio al Codice della Strada e/o al Codice della Navigazione per le aree ad accesso ristretto di cui al presente Regolamento.

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali prescrizioni supplementari a quanto già disposto negli articoli precedenti:

- La circolazione dei veicoli è ammessa esclusivamente nelle carreggiate appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale, conforme al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, nei prescritti sensi di marcia.
- È vietato occupare con veicoli, mezzi e materiali vari i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque, le bocchette degli apprestamenti antincendio o le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto, destinati alla pubblica utilizzazione, compresi gli spazi ed i passi propedeutici all'accesso ai capannoni/depositi/magazzini esistenti in porto e similari.

Nell'ambito portuale di Pesaro, anche in presenza di un accesso veicolare consentito, è comunque vietato:

- transitare, fermarsi o sostare sotto o nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, ai quali dovrà essere sempre data precedenza negli spostamenti;
- fermarsi e sostare nei passaggi obbligati e in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale, e/o comunque in violazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
- sostare a ridosso dei piloni di sostegno dell'asse attrezzato e/o di ogni altro arredo portuale soggetto a riparazioni e/o manutenzioni periodiche;
- transitare, fermarsi e sostare entro l'area compresa tra la linea gialla ed il ciglio banchina e/o comunque a meno di 2 (due) metri dallo stesso ciglio banchina, salvo vi esistano adeguati sistemi di protezione dall'accidentale caduta in mare (new jersey);
- accedere sui moli in caso di avverse condizioni meteorologiche, salvo per comprovate ed indifferibili esigenze di servizio;
- prolungare la sosta/fermata dei veicoli per la movimentazione e per l'imbarco del pescato e/o di forniture navali in genere al di fuori del tempo strettamente necessario è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tali operazioni;
- Sostare presso tutti i varchi di accesso (pedonali o carrabili) all'ambito portuale, che dovranno essere lasciati permanentemente sgombri da materiali e/o da qualsiasi impedimento, allo scopo di evitare intralcio, in particolare ad eventuali mezzi impegnati in operazioni di emergenza;
- Eseguire attività di approvvigionamento idrico ad eccezione degli operatori a tale scopo autorizzati;

- Eseguire il lavaggio mezzi e/o veicoli nelle aree portuali con particolare riferimento alle banchine;
- Abbandonare rifiuti e attrezzature nelle aree portuali.